

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

8° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2002

Presidenza del presidente PEDRIZZI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1744) *Provvidenze in favore dei grandi invalidi*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spini; Guerzoni ed altri; Lo Presti ed altri; Raisi e Saia; Volonté ed altri; Giovanni Bianchi; Burani Proccaccini; Giacco ed altri; Verdini; Bocchino

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE:	Pag. 3, 4, 5
BALBONI (AN), <i>relatore</i>	4
BRUNALE (DS-U)	4, 5
CANTONI (FI)	3, 4, 5
CASTELLANI (Mar-DL-U)	4, 5
DE PETRIS (Verdi-U)	5
EUFEMI (UDC: CCD-CDU-DE)	4, 5
GIOVANARDI, <i>ministro per i rapporti con il Parlamento</i>	3, 4
KAPPLER (AN)	4, 5
MORO (LP)	4, 5
THALER AUSSERHOFER (Aut)	5
TURCI (DS-U)	3
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	6

N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC: CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1744) *Provvidenze in favore dei grandi invalidi*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spini; Guerzoni ed altri; Lo Presti ed altri; Raisi e Saia; Volontè ed altri; Giovanni Bianchi; Burani Procaccini; Giacco ed altri; Verdini; Bocchino

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1744, già approvato dalla Camera dei deputati, sospesa il 16 ottobre scorso.

Ricordo che si è conclusa la discussione generale e si sono svolti gli interventi di replica del relatore e del rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli.

All'articolo 1 sono stati presentati alcuni emendamenti.

GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Desidero in premessa rendere noto che sul provvedimento in esame sono state acquisite le valutazioni delle associazioni interessate. A seguito delle osservazioni che queste hanno espresso, abbiamo presentato alcuni emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge.

Ritiro l'emendamento 1.1 ed illustro congiuntamente gli emendamenti 1.3 e 1.4, che sono volti a specificare meglio, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, le condizioni alle quali gli aventi diritto possono ottenere l'accompagnatore. Per la precisione, si consente l'utilizzazione degli accompagnatori individuati tra i militari in servizio obbligatorio di leva e degli accompagnatori del servizio civile, secondo le modalità previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230 e dalla legge 6 marzo 2001, n. 64.

In sostanza, si consente una triplice opzione tra l'accompagnatore militare di leva, con le stesse condizioni e modalità oggi vigenti, compresa la chiamata nominativa; l'accompagnatore del servizio civile ovvero l'indennità monetaria, al fine di evitare il rischio che la riforma del servizio di leva possa incidere negativamente sull'assistenza dei grandi invalidi.

CANTONI (FI). Ritiro l'emendamento 1.2, prendendo atto del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla 5^a Commissione permanente su tale proposta.

TURCI (*DS-U*). Signor Presidente, non trovo nel testo il riferimento alla chiamata nominativa.

GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Il riferimento era contenuto in un altro emendamento che nel corso dei successivi aggiustamenti del testo è stato ritirato. Con l'attuale dizione si coordina chiaramente una successione di interventi, mantenendo fermo l'utilizzo dei militari di leva.

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Nel testo è prevista la richiesta nominativa.

GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. È proprio questo punto che viene emendato. Si tratta di una precisazione tecnica concordata con le associazioni, che auspicano la definitiva approvazione del disegno di legge entro la fine dell'anno.

PRESIDENTE. La precisazione mi pare opportuna, perché sono arrivate lettere di grandi invalidi in cui si chiedevano chiarimenti sulla presunta intenzione di sostituire con l'indennità la vecchia figura dell'accompagnatore che invece è prevista dal testo come prima ipotesi. Pertanto, se l'accompagnatore militare c'è, viene concesso come prima ipotesi, altrimenti si passa alla seconda ipotesi dell'accompagnatore civile e infine all'indennità di accompagnamento. In questo modo andiamo nella direzione delle richieste degli interessati.

BALBONI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.3 e 1.4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

CANTONI (*FI*). A nome del Gruppo Forza Italia, esprimo il voto favorevole all'emendamento 1.3.

BRUNALE (*DS-U*). Dichiaro il voto favorevole a nome del mio Gruppo.

KAPPLER (*AN*). Dichiaro, anche a nome del mio Gruppo, il voto favorevole sull'emendamento.

EUFEMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Dichiaro il voto favorevole sull'emendamento.

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). A nome del mio Gruppo, esprimo il voto favorevole sull'emendamento in esame.

MORO (*LP*). Dichiaro il voto favorevole sull'emendamento.

(*Il Presidente accerta la presenza del numero legale*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal Governo.

È approvato.

(*All'unanimità*)

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MORO (*LP*). Dichiaro il voto favorevole sul disegno di legge in esame a nome del mio Gruppo.

KAPPLER (*AN*). Dichiaro il voto favorevole sul provvedimento in esame.

EUFEMI (*UDC:CCD-CDU-DE*). Dichiaro il voto favorevole sul disegno di legge in esame.

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Dichiaro anch'io il voto favorevole del mio Gruppo.

THALER AUSSERHOFER (*Aut*). Dichiaro il voto favorevole sul disegno di legge in esame.

BRUNALE (*DS-U*). Esprimo voto favorevole sul disegno di legge.

CANTONI (*FI*). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sul provvedimento.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15, 35.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1774

approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Spini; Guerzoni ed altri; Lo Presti ed altri; Raisi e Saia; Volontè ed altri; Giovanni Bianchi; Burani Procaccini; Giacco ed altri; Verdini; Bocchino

Provvidenze in favore dei grandi invalidi

Art. 1.

*(Assegno sostitutivo
dell'accompagnatore militare)*

1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 261, è sostituito dal seguente:

«I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; *A-bis*); B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della citata tabella E possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare o un accompagnatore del servizio civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonchè ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, all'assegnazione degli accompagnatori di cui al secondo comma dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e *A-bis*) della tabella E allegata al medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di un accompagnatore militare o di un accompagnatore del servizio civile compete, in sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per dodici mensilità, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1.

3. L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui al comma 2 può essere adeguato con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 2.

4. Entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati nè siano in grado di assicurarli. Ove spettante, nell'ambito delle risorse disponibili, in favore dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, verrà corrisposto un assegno sostitutivo mensile esente da imposte pari a 878 euro per dodici mensilità; per i soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale assegno sarà corrisposto in misura ridotta al 50 per cento.

5. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

EMENDAMENTI

1.1

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «accompagnatore militare o» inserire le seguenti: «, secondo le modalità previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, e dalla legge 6 marzo 2001, n. 64.».

1.3

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «un accompagnatore militare o un accompagnatore del servizio civile.», con le seguenti: «un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o, secondo le modalità previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, e dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, un accompagnatore del servizio civile.».

1.4

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo le parole: «un accompagnatore militare» inserire le seguenti: «in servizio obbligatorio di leva».

1.2

CANTONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora i soggetti di cui al comma 1 e che usufruiscono dell'assegno sostitutivo di cui al comma 2, decidano di assumere un accompagnatore a proprie spese gli oneri sociali relativi sono posti a carico dello Stato».

Art. 2.

(Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 è istituito un fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 2, è autorizzata la spesa di 7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

